

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1559

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINI, VALENSISE, SELVA, CARRARA, COLA, DEL PRETE, FALVO,
GISSI, LA RUSSA, MAZZONE, NESPOLI, BENEDETTI VALENTINI**

Norme per la elezione dei consigli regionali
nelle regioni a statuto ordinario

Presentata il 2 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Di fronte all'impossibilità di discutere ed approvare in tempo utile la modifica all'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione che attribuisce ai consigli regionali l'elezione del presidente della regione, abbiamo ritenuto necessario presentare questa proposta di legge per affermare politicamente quanto non è possibile realizzare sul piano della tecnica legislativa di fronte ai limiti costituzionali ancora in vigore.

In altre parole, desideriamo che sin da questa consultazione elettorale — data la carenza dei necessari tempi tecnici per procedere direttamente alla elezione del presidente della regione — sia almeno possibile consentire ai partiti, gruppi o movimenti in lizza di « indicare » subito agli elettori la persona che ritengono più quali-

ficata a ricoprire la massima carica regionale. Sarà poi il consiglio a formalizzare la « indicazione politica » nel rispetto di quanto disposto dalla Costituzione e procedere alla elezione del presidente della regione.

Pertanto la proposta di legge prevede che il 75 per cento dei seggi di ciascuna regione sia attribuito con il sistema maggioritario, ripartendo la regione in tanti « collegi uninominali » secondo il numero degli abitanti. Il restante 25 per cento viene attribuito con il sistema proporzionale.

Mentre non abbiamo nulla di particolare da segnalare circa il sistema uninominale, già noto agli onorevoli colleghi, è opportuno soffermarsi su quello proporzionale.

Secondo la nostra proposta ciascun gruppo di candidati o di partiti, per la quota proporzionale presenta un solo candidato, che può essere presentato anche da altri gruppi o partiti sotto il loro rispettivo simbolo. Questo candidato sarà la persona indicata, e proposta agli elettori, dalla coalizione dei gruppi e dei partiti quale presidente della regione.

Per l'assegnazione degli ulteriori seggi riservati alla quota proporzionale l'ufficio elettorale procederà alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo o partito nonché della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo presente nei collegi uninominali.

Va tenuto presente che nel determinare la cifra elettorale di ciascun gruppo o partito l'ufficio elettorale sottrarrà dal totale dei voti validi in sede regionale i voti riportati dai candidati contraddistinti dallo stesso simbolo già proclamati eletti nei collegi uninominali. Compiute queste operazioni l'individuazione dei candidati eletti ha luogo secondo il tradizionale sistema della graduatoria, partendo dai più alti quozienti.

Con questo sistema abbiamo voluto uscire dal sistema proporzionale sinora in atto per evitare liste plurinominali e la conseguente *roulette* delle preferenze, sostituendo alle contrapposizioni dei partiti quella dei candidati.

È ormai fisiologicamente necessario dare a ciascun elettore il diritto di scegliere non un partito da mandare alla regione, ma un « uomo » che alle sue intrinseche qualità possa abbinare un esercizio dei propri poteri secondo la duttilità delle contingenze e delle necessità degli abitanti della regione e non secondo le labili promesse elettorali dei partiti.

Ovviamente non siamo ancora di fronte all'elezione diretta del presidente della regione, ma riteniamo che il sistema da noi indicato rappresenti una razionale e meditata soluzione, senza ledere la norma costituzionale ancora in vigore.

D'altro lato, con questa proposta di legge si concilia il sistema « localistico » dei collegi con una « valenza unificante » sul piano regionale data dalla quota proporzionale incentrata su un candidato, che diventa quasi un *premier* per gli abitanti della regione.

In altre parole la proposta di legge altro non è che un adattamento, quasi un *mix* tra il sistema elettorale per la Camera e quello per il Senato, con l'ulteriore precisazione che abbiamo inteso proporre per la costituzione dei collegi uno scostamento del 20 per cento in più o in meno dal quoziente derivante dalla matematica suddivisione della popolazione proprio per conservare la maggiore identità possibile al bacino in cui è suddivisa ciascuna regione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

ART. 2.

(Determinazione dei seggi uninominali e proporzionali).

1. Il territorio regionale è diviso in collegi elettorali.

2. In ogni regione il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di collegi uninominali ai candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi.

3. Il restante venticinque per cento dei seggi è attribuito con il sistema proporzionale mediante recupero su base regionale, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 23.

ART. 3.

(Numero dei consiglieri regionali).

1. Il consiglio regionale è composto:

a) da 80 membri, nelle regioni con popolazione superiore a sei milioni di abitanti;

b) da 60 membri, nelle regioni con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti;

c) da 50 membri, nelle regioni con popolazione superiore a tre milioni di abitanti;

d) da 40 membri, nelle regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

e) da 30 membri nelle altre regioni.

2. La determinazione dei seggi spettanti a ciascun consiglio regionale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi dopo ogni censimento generale della popolazione, sulla base dei risultati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

(Determinazione dei collegi uninominali).

1. Il Governo, sentito il parere non vincolante di ciascuna regione, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla delimitazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

ART. 5.

(Criteri per la determinazione dei collegi uninominali).

1. I collegi uninominali devono essere costituiti secondo i seguenti criteri:

a) individuando bacini territoriali coerenti;

b) rispettando il più possibile l'omogeneità economico-sociale di ciascun bacino e le relative peculiarità storico-culturali;

c) conservando sempre al bacino la sua continuità territoriale, salvo porzioni insulari da comprendere;

d) evitando di dividere in due o più collegi il territorio di uno stesso comune, salvo il caso di comuni che per dimensioni demografiche lo rendano necessario;

e) comprendendo in ciascun collegio un numero di abitanti pari al risultato della divisione del totale della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo cen-

simento generale, per il numero dei collegi assegnati, sulla base dei quozienti interi e con uno scostamento massimo, in più o in meno, del venti per cento per ciascun collegio.

ART. 6.

(Schede per la votazione).

1. Per la elezione del consiglio regionale sono predisposte due schede, una per la votazione per l'attribuzione dei seggi con il sistema uninominale ed una per quella con il sistema proporzionale.

2. La scheda per l'elezione con il sistema uninominale reca il cognome e il nome del candidato al consiglio regionale, affiancato dal simbolo o dai simboli dei gruppi che lo sostengono.

3. La scheda per l'elezione con il sistema proporzionale reca il cognome e il nome di un candidato indicato da ciascun gruppo quale presidente della regione affiancato rispettivamente dal simbolo dei gruppi che lo sostengono.

4. Più gruppi partecipanti alla votazione con il sistema proporzionale possono designare uno stesso candidato, affiancato ai propri simboli.

ART. 7.

(Votazione per il sistema uninominale).

1. Per la elezione del candidato nel collegio uninominale ciascun elettore dispone di un solo voto con cui esprime la scelta del candidato. Il voto è espresso tracciando un segno di matita copiativa sul nome, ed è valido anche se è apposto sul simbolo o sui simboli affiancati purché sia chiaramente manifesta la volontà dell'elettore.

ART. 8.

(Votazione per il sistema proporzionale).

1. Per la votazione con il sistema proporzionale ogni elettore dispone di un solo voto che esprime tracciando un segno di

matita copiativa sul contrassegno del gruppo o partito, oppure sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato indicato quale presidente della regione. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

2. Ogni gruppo o partito presenta il nominativo di un solo candidato.

3. Quando al gruppo o partito sono attribuiti più seggi, quelli successivi al primo sono assegnati ai candidati non eletti che nei collegi uninominali della regione hanno ottenuto la più alta percentuale di voti ed hanno dichiarato di essere collegati al simbolo di quel gruppo o partito.

ART. 9.

(Eleggibilità).

1. Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali che il giorno della consultazione hanno compiuto la maggiore età. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale si applicano le norme della legge 23 aprile 1981, n. 154.

ART. 10.

(Nullità della candidatura).

1. A pena di nullità ciascun candidato non può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale. La candidatura in un collegio uninominale è compatibile con quella nella circoscrizione elettorale per la quota proporzionale.

2. Il collegamento è valido quando i candidati collegati rilasciano una reciproca e corrispondente dichiarazione.

ART. 11.

(Dichiarazione di presentazione per i collegi uninominali).

1. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali

deve essere sottoscritta da un numero di elettori non inferiore al 5 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun collegio.

2. Con la dichiarazione di presentazione della candidatura di cui al comma 1, ciascun candidato indica il contrassegno che accompagna il proprio nome sulla scheda elettorale e dichiara di collegarsi ai candidati di altri collegi uninominali che si presentano con il medesimo contrassegno. A pena di nullità della candidatura, ciascun candidato in un collegio uninominale deve altresì dichiarare di collegarsi ad uno dei simboli concorrenti in sede regionale per la quota proporzionale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dagli altri candidati collegati e dal candidato indicato quale presidente della regione, nonché dai delegati dei gruppi concorrenti alla votazione su base regionale con il metodo proporzionale.

3. I candidati nei collegi uninominali tra loro collegati e contraddistinti da un unico contrassegno o dallo stesso gruppo di contrassegni formano, ai fini della presente legge, un « gruppo di candidati ».

ART. 12.

(Dichiarazione di presentazione della lista per la circoscrizione unica regionale).

1. La dichiarazione di presentazione della candidatura per la circoscrizione unica regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, non inferiore al 2 per mille del totale degli iscritti.

2. Per la circoscrizione regionale possono presentare candidature i partiti o gruppi di cittadini che hanno presentato con gli stessi contrassegni candidati in almeno i due terzi dei collegi uninominali della stessa regione.

3. La dichiarazione di presentazione della candidatura per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante il programma di governo.

ART. 13.

(Deposito dei contrassegni).

1. I partiti o gruppi politici organizzati, nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per l'elezione al consiglio regionale devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 14.

(Presentazione della candidatura).

1. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, e tra parentesi l'eventuale nome d'arte, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno intende essere contraddistinto.

2. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.

ART. 15.

(Delegati).

1. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

ART. 16.

(Accettazione della candidatura).

1. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulta che il can-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

didato non ha accettato candidature in altri collegi.

2. La documentazione relativa ai gruppi di candidati ed alle candidature individuali deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

3. La presentazione del gruppo di candidature deve essere fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 17.

(Uffici elettorali).

1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in ufficio elettorale.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. L'ufficio elettorale esercita le proprie funzioni con l'intervento di tre magistrati, di tribunale, di procura o di pretura, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

4. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della Corte d'appello o dal presidente del tribunale entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 18.

(Procedure di controllo).

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature sono state presentate nei termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. La stessa facoltà di cui al comma 2 è concessa al singolo candidato o al suo delegato.

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

6. Contro le decisioni di eliminazione di gruppi di candidati o delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 19.

(Compiti dell'ufficio elettorale regionale).

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, quando è stato pre-

sentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d), numero 2), secondo l'ordine risultante dal sorteggio;

b) assegna a ciascun candidato per ciascun collegio un numero d'ordine secondo l'ordine d'ammissione;

c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1.

ART. 20.

(Rappresentanti).

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale del collegio e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini

previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale del collegio devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio stesso.

ART. 21.

(Votazione ai seggi).

1. All'elezione dei consiglieri regionali partecipano gli elettori che il giorno della consultazione hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per servizio.

3. I rappresentanti dei gruppi di candidati che concorrono con il sistema proporzionale votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori nel collegio regionale.

4. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio uninominale.

ART. 22.

(Operazioni dell'ufficio elettorale dei collegi).

1. L'ufficio elettorale del collegio procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) trasmette all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati con il numero dei voti validi da ciascuno conseguito.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale del collegio, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale del collegio invia attestato al proclamato e dà immediata notizia alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, affinché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale del collegio dà immediata comunicazione della proclamazione del candidato eletto all'ufficio regionale, a mezzo del verbale.

ART. 23.

(Assegnazione dei seggi in sede regionale mediante il sistema proporzionale).

1. Per l'assegnazione dei seggi in sede regionale mediante il sistema proporzionale l'ufficio elettorale regionale sulla base dei verbali trasmessi da tutte le sezioni, e di quelli di tutti i collegi uninominali, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, effettua le seguenti operazioni:

a) procede per ogni sezione della regione al riesame delle schede contenenti voti contestati ai sensi del n. 2 del primo comma dell'articolo 76 del testo unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato indicato nelle singole sezioni della regione come risultano dai verbali e, conteggiati i voti contestati eventualmente dichiarati validi, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

c) per gli ulteriori seggi procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo o partito nonché della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo nei collegi uninominali.

2. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dal rispettivo simbolo in tutte le sezioni elettorali della regione, sottratti i voti dei candidati contraddistinti dallo stesso simbolo già proclamati eletti nei collegi uninominali. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei candidati da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che hanno ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati già eletti.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia

attestato al consigliere proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della regione, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

ART. 24.

(Assegnazione di seggi rimasti vacanti).

1. Quando, per qualsiasi causa, resta vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione ha avuto luogo con sistema uninominale, il presidente della regione ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 21.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza.

4. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale attribuito con metodo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1559
Lire 500